



# Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

**N° 9 del 28.02.2018**

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **20.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **SINDACO CESARE SAMBRICI** il Consiglio Comunale. Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CICALÈSE DORA**

| Cognome e Nome     | P/A |
|--------------------|-----|
| SAMBRICI CESARE    | P   |
| BENINI GIOVANNA    | P   |
| SAMBRICI MICHELE   | P   |
| GRAZ MARIACATERINA | P   |
| VENTURINI ANNALISA | P   |
| MORA SILVIA        | A   |
| TAMENI MICHELE     | P   |
| FENOTTI VALENTINO  | P   |
| ZUCCHINI LUCA      | A   |
| ROSSI LUCA         | P   |
| BERTACCHINI SIMONA | P   |

PRESENTI 9 ASSENTI 2

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento indicato in epigrafe.

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

---

Caino, li 22.02.2018

Il Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to Dott.ssa Buzzone Maria

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

La spesa trova copertura come di seguito indicato:

| Importo | Capitolo | Impegno |
|---------|----------|---------|
|         |          |         |

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

---

Non esprime parere in quanto:

- ✓ la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
- ✓ l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
- ✓ \_\_\_\_\_

---

Caino, li 22.02.2018

Il Responsabile dell'Area  
Amm.vo-Contabile  
F.to DOTT.SSA MARIA BUZZONE

---

## **OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell'O.d.G. sono quelli che risultano dalla registrazione della seduta su file audio, agli atti del Comune.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco relaziona l'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **PREMESSO CHE:**

- L'articolo 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, ha attribuito ai Comuni la facoltà di istituire, con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 dello stesso decreto, un canone (COSAP) di concessione per l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Il Comune di Caino ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà secondo le disposizioni e i criteri dettagliatamente specificati nel sopra citato articolo 63;
- Il Comune di Caino ha proceduto, a tal proposito, all'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ed ha approvato il proprio Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone, con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 27/11/1998 e s.m.i.;

#### **TENUTO CONTO CHE** svariate sono le differenze tra la tassa TOSAP e il canone COSAP:

- la più evidente è quella da individuare nella differente natura del tipo di entrata economica: mentre la TOSAP è un'entrata tributaria, il COSAP rappresenta un'entrata di carattere patrimoniale, ovvero un corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva) dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, che trova fondamento nella costituzione di un diritto a favore di un terzo privato;
- la TOSAP è disciplinata dal capo II del D.Lgs. 507/1993, per il COSAP, il D.Lgs. 446/1997 demanda l'intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l'altro la potestà normativa dell'ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe;

**CONSIDERATO CHE** quando una porzione di suolo pubblico viene temporaneamente sottratta all'uso pubblico – per ragioni legittime ma non collettive – questo deve avvenire secondo criteri e modalità definite da chi ha la responsabilità di tutelare l'interesse pubblico e se questo spazio viene utilizzato per fini economici, commerciali o esclusivamente privati è giusto che la collettività venga risarcita con il pagamento di un canone, perché il valore sottratto venga trasformato in risorsa per tutti;

**ATTESO** che la proposta di modifica regolamentare è volta a introdurre nuove disposizioni finalizzate a:

a) disciplinare l'occupazione di suolo pubblico (o privato ad uso pubblico) con installazione di stazioni radio base per telefonia mobile, introducendo una nuova norma (art.14bis) e specifici coefficienti di valutazione economica (nel contesto dell'art.12) destinati a quantificare adeguatamente il canone COSAP dovuto in relazione all'occupazione di suolo pubblico effettuata con stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile e con ogni altro impianto su cui siano fissate antenne facenti parte della rete di telecomunicazioni.

Ciò in considerazione:

1) del fatto che fino ad oggi l'installazione di tali impianti è stata oggetto di specifiche concessioni nelle quali sono anche stati fissati condizioni e relativi canoni annui.

2) della necessità di evitare discriminazioni tra gestori per assicurare trasparenza, imparzialità e pari condizioni a tutti i gestori di questa tipologia di impianti. In tale ottica perequativa sono stati individuati i coefficienti di valutazione economica in grado di valorizzare le specificità di questa tipologia di occupazione ed è stata ipotizzata una superficie minima oggetto di concessione (25 mq) in caso di installazione di impianti di telefonia mobile che porta a quantificare un canone COSAP di importo sostanzialmente corrispondente all'importo del canone concessorio in linea - sebbene si tratti di canone avente diversa natura- con i canoni minimo/massimo di locazione (5.000-13.000) oggetto del Protocollo tra ANCI ed i maggiori gestori di telefonia mobile siglato in data 11/12/2015;

3) dell'interpretazione dell'art.93 del D.Lgs.259/03 imposta - con norma di c.d."interpretazione autentica"- dall'art.12 comma 3 del D.Lgs.33/2016, secondo cui gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto a prestazioni, tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della stessa disposizione (ossia, nel caso che ci riguarda, a Cosap, da calcolarsi secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f) dell'art.63 D.Lgs.446/97).

4) di nuovi moltiplicatori, che mirano - in applicazione dei criteri appositamente previsti dall'art.63 c.2 lett.c) del D.Lgs.446/97 ai fini della quantificazione del canone - a commisurare adeguatamente il canone dovuto adeguandolo alle specificità della tipologia di occupazione, caratterizzata da:

- minima occupazione di suolo, con occupazione del sovra-suolo tramite la proiezione in altezza di quell'impianto e la presenza di antenne radio installate alla sua sommità;
- valore economico della disponibilità dell'area;
- innegabile sacrificio imposto alla collettività, in considerazione del fatto che la presenza di questi impianti impatta in maniera assai significativa sull'utilizzabilità anche dell'area limitrofa.
- tipologia che prevede la contestuale presenza di più operatori in relazione al medesimo impianto: in regime di co-siting (in caso di presenza di due o più impianti su medesimo palo, con area apparati a terra distinti) o di sharing (in caso di presenza di due o più impianti sul medesimo palo, con la medesima area apparati a terra). In entrambe le ipotesi l'esigenza è quella di assoggettare autonomamente al pagamento del canone tutti gli operatori in ragione dei suddetti criteri, diversificando il relativo moltiplicatore in considerazione dell'eventuale e specifica modalità di compresenza;

5) della coerenza di questa scelta con quanto al riguardo già chiarito dal Giudice Amministrativo (TAR Toscana, sent.n.600 del 28/03/2014, a sviluppo di ragionamenti già impostati in precedenti pronunce, tra cui TAR Friuli sent.n.525/2010), che ha ritenuto legittima l'introduzione di una specifica tariffa per le stazioni radio base. Scelta, ad avviso del TAR, coerente alla normativa di riferimento ed adeguatamente motivata e ragionevole trovando giustificazione nella necessità di considerare adeguatamente sia l'entità dell'occupazione, che l'impatto della stessa sulla collettività, oltre che nella constatazione che per la complessità tecnica delle occupazioni il parametro della mera estensione della superficie occupata non è idoneo a definirne compiutamente la reale entità. Di qui la legittimità della scelta di stabilire una tariffa ad hoc in base all'entità di misurazione dell'occupazione, al rapporto tra valore economico ritraibile dalla disponibilità privata dell'area pubblica occupata e interesse della collettività, con l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore relativo alla specifica attività. Quanto ai criteri di cui alla lett.f) dell'art.63 del D.Lgs.446/97, ad avviso del TAR la commisurazione del canone al numero complessivo delle utenze servite non è applicabile alle stazioni radio base per telefonia mobile, in assenza di un collegamento stabile tra utente ed impianto, a differenza di quanto avviene per altri servizi a rete. Nulla osta del TAR anche sulla possibilità di differenziare le occupazioni tra principali e secondarie (ossia relative alle installazioni di apparati da parte di soggetti che utilizzano siti e strutture già oggetto di concessione ad altri: c.d. "co-siting"), che risulta ragionevole e giustificata tenuto conto che il moltiplicatore previsto per tale tipologia favorisce la coesistenza di apparati nello stesso sito limitando così l'occupazione di suolo pubblico;

6) dell'indubbio impatto ambientale e paesaggistico (i riflessi sulla salute pubblica non sono scientificamente dimostrati, ma hanno anch'essi un impatto quanto meno psicologico sulla popolazione) di questi impianti, ragion per cui si reputa motivato e ragionevole quantificare il canone dovuto per le suddette occupazioni sulla base di specifici moltiplicatori differenziati per tipo di impianto realizzato (anche al fine di promuovere il co-siting ed il sharing), senza con ciò porsi in contrasto con le vigenti previsioni di legge. Ciò - come sopra evidenziato - tenendo conto della peculiarità degli impianti e della loro interrelazione con il territorio circostante che giustificano il quantum di canone risultante dovuto in tali ipotesi;

PRECISATO che alla luce di tutte le precedenti considerazioni, l'intervento di modifica dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- l'articolo 7 del D.Lgs. n.267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dello statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 secondo cui "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";
- la bozza di regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone, come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:
  - ❖ il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
  - ❖ i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  - ❖ il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2018;

VISTO l'art.42 comma 2 lettera b) ed F) del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dei revisori dei Conti dell'Ente del presente atto, in ottemperanza all'articolo 239 comma 1 lettera b) n.7) del Decreto Legislativo n.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

## **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa esposte:

1) Di approvare le modifiche al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.71 del 27/11/1998 e s.m.i., come da allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che le suddette modificazioni entrano in vigore il 1° gennaio 2018;

2) Di dare atto che la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2018 e che, anche successivamente a tale data, le tipologie di occupazione riconducibili al nuovo art.14bis e che risultino attualmente oggetto di specifico atto di concessione restano assoggettate allo specifico canone patrimoniale fino a naturale scadenza della relativa concessione;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di avviare l'efficacia del regolamento di che trattasi dal 1° gennaio 2018.

**Art. 12 - Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni.**

I coefficienti di valutazione sono determinati nella seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE  | COEFFICIENTE |
|---|--------------|
| Spuntisti, produttori agricoli, espositori nelle aree di mercato o adiacenti, ambulanti in feste patronali, folcloristiche e simili | 1,1          |
| Occupazioni antistanti pubblici esercizi e negozi, occupazioni varie con finalità economica   | 1,1          |
| Apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, bevande e simili  | 0,4          |
| Occupazione di suolo pubblico non previste nei punti precedenti   | 1,2          |
| Aree di mercato (solo posteggiatori)  | 0,58         |
| Distributori carburante   | 0,4          |
| Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia  | 1,2          |
| Spazi soprastanti o sottostanti (sottopassi e soprapassi)   | 0,4          |
| Chioschi ed edicole   | 1,2          |
| Impianti pubblicitari   | 1,2          |
| Parcheggi pubblici (parcometri)   | 1,2          |
| Parcheggi residenti (riservati ai residenti)  | 2            |
| Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi  | 0,4          |
| Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi  | 0,4          |
| Altre attività senza finalità economica, attività culturali, politiche, sindacali sportive  | 0,65         |
| <b>Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione art. 14 bis comma 2 lettera a</b>           | <b>14</b>    |
| <b>Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione art. 14 bis comma 2 lettera b</b>           | <b>17</b>    |

**Art.14 bis**

**Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.**

**1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale.**

**2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:**

**a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;**

**b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni; Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie minima di 25 mq ai fini agevolativi di cui all'art.63 comma 2 lett. e) del D.Lgs.446/97. Per le superfici eccedenti i 25 mq il canone è calcolato come specificato nel successivo comma 4.**

**3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:**

- durata 6 anni;**
- in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;**

**4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato moltiplicando la tariffa base di categoria 1 di cui all'art.9 ai coefficienti di valutazione economica di cui all'art.12, in relazione alla superficie occupata (minimo 25 mq) per i giorni di occupazione.**

**5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.**



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to CESARE SAMBRICI

SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

---

**ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . .

Caino,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOTT.SSA CICALESE DORA

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  
Addì

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA CICALESE DORA